

Regolamento sulla figura dello studente lavoratore

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente lavoratore al fine di migliorarne l'accesso all'offerta didattica dell'Università di Pisa e si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento per studente lavoratore si intende:

- ♣ chi svolga una attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- ♣ chi svolga una attività di co.co.co o co.co.pro;
- ♣ chi svolga una attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
- ♣ chi svolga attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola.

Articolo 3 – Riconoscimento della condizione

La condizione di studente lavoratore deve essere documentata con iscrizione all'istituto previdenziale, all'ufficio IVA o alla Camera di commercio, ovvero auto-certificata con indicazione specifica dei seguenti dati:

- ♣ indicazione del datore di lavoro *ed indicazione della relativa iscrizione all'istituto previdenziale;*
- ♣ indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa *ed indicazione della relativa iscrizione all'istituto previdenziale;*
- ♣ indicazione della partita IVA in caso di svolgimento di lavoro autonomo;
- ♣ iscrizione alla Camera di commercio in caso si rivesta la qualità di imprenditore commerciale o agricolo;
- ♣ *indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nell'anno accademico in cui viene prodotta la dichiarazione;*

La documentazione deve essere presentata presso la facoltà di riferimento entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 4 – Didattica

Le facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio, sono tenute a garantire, in qualsiasi, caso in sede di definizione del calendario didattico almeno due appelli straordinari, uno nel primo semestre e un altro nel secondo semestre, *eventualmente anche* sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori. Nel caso in cui siano già previsti appelli aggiuntivi, è sufficiente consentire ai lavoratori la partecipazione agli stessi.

Tali appelli possono essere estesi anche agli studenti fuori corso.

L'iscrizione agli appelli riservati deve avvenire *prima delle due settimane lavorative* antecedenti l'inizio degli stessi.

I docenti sono tenuti a concordare con lo studente lavoratore orari di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

Articolo 5 – Obbligo di frequenza

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Articolo 6 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2007/2008.

Gli articoli 4 e 5 si applicano anche agli studenti-genitori con figli di età inferiore agli otto anni.